

Premessa.

La legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito, per la durata della XVII legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere.

La Commissione si è costituita con l'elezione della presidente on. Rosy Bindi nella seduta del 22 ottobre 2013.

In precedenza, nel corso delle legislature repubblicane erano state istituite, per legge, altre nove Commissioni parlamentari di inchiesta “antimafia”¹.

Dalla prima istituzione ad oggi, nell'arco di cinquantacinque anni di storia, l'attività parlamentare si è sviluppata in modo intensissimo².

¹ La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia fu istituita per la prima volta dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1720, nel corso della III legislatura, con presidente l'onorevole Paolo Rossi. Successivamente, nella IV legislatura essa fu presieduta dal senatore Donato Pafundi, nella V legislatura dall'onorevole Francesco Cattanei e nella VI legislatura dal senatore Luigi Carraro. I lavori terminarono nel 1976, al termine della VI legislatura. La seconda Commissione antimafia fu istituita, per la durata di tre anni, dalla legge Rognoni-La Torre (legge 13 settembre 1982, n. 646), con Presidenti il senatore Nicola Lapenta e poi l'onorevole Abdon Alinovi. Essa non aveva poteri d'inchiesta e fu istituita solo allo scopo di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni. I suoi lavori terminarono nel 1987, al termine della IX legislatura, per effetto della proroga disposta dalla legge 31 gennaio 1986, n. 12. La terza Commissione antimafia fu istituita, nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n. 94), per la durata di tre anni, con presidente il senatore Gerardo Chiaromonte. Aveva poteri d'inchiesta e terminò i suoi lavori, dopo la proroga disposta dalla legge 27 luglio 1991, n. 229, con la fine della X legislatura, nel 1992. La quarta Commissione antimafia fu istituita nell'agosto 1992, con poteri d'inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), con presidente l'onorevole Luciano Violante, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XI legislatura. La quinta Commissione antimafia fu istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n. 430), con presidente l'onorevole Tiziana Parenti, e ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XII legislatura. La sesta Commissione antimafia è stata istituita con la legge 1° ottobre 1996, n. 509, con presidente il senatore Ottaviano Del Turco, sostituito nell'ultima parte della legislatura dall'onorevole Giuseppe Lumia, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XIII legislatura. La settima Commissione antimafia è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 306, con presidente il senatore Roberto Centaro, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XIV legislatura. La ottava Commissione antimafia è stata istituita con la legge 27 ottobre 2006, n. 277, con presidente l'onorevole Francesco Forgione, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XV legislatura. La nona Commissione antimafia è stata istituita con la legge 4 agosto 2008, n. 132, con presidente il senatore Giuseppe Pisanu, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XVI legislatura.

² I numeri restituiscono l'imponente volume: 10 Commissioni istituite lungo l'arco di 14 legislature, consecutivamente dalla VIII alla XVII; 12 leggi istitutive e di proroga della durata, 15 Presidenti della Commissione, circa 600 componenti tra deputati e senatori che ne hanno fatto parte, tra cui due futuri Presidenti della Repubblica e numerose alte cariche istituzionali; 1238 sedute, oltre 700 audizioni e 500 missioni fuori sede, 114 relazioni approvate e 17 di minoranza.

1. Il mandato della Commissione della XVII legislatura.

I compiti della Commissione, individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge istitutiva, possono essere raggruppati in sei grandi aree di intervento, di seguito indicate.

1. Verifica dell'attuazione della normativa vigente

Un primo gruppo di compiti concerne: la verifica dell'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, che ha tra l'altro introdotto nel codice penale l'articolo 416-bis, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159³; la verifica in generale dell'attuazione delle leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali; la verifica dell'attuazione di altre leggi specifiche riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e la promozione delle iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia (si tratta in particolare della legge 15 marzo 1991, n. 82, che per prima ha previsto misure per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia; del decreto legislativo 29 marzo 1993 n. 119, contenente una nuova disciplina relativa al cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; della legge 13 febbraio 2001, n. 45, che modifica la disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia e reca disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, concernente misure di protezione per collaboratori di giustizia e testimoni); la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

³ Il “codice antimafia” è stato oggetto di un recente intervento di ampia revisione, promossa dalla Commissione e su cui si dirà in seguito, da parte della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.*

È attribuito alla Commissione anche il compito di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale.

2. Organizzazioni criminali nazionali e internazionali

Un secondo gruppo di compiti concerne: l'accertamento e la valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare attenzione alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali.

A questo fine, si affida alla Commissione il compito di approfondire la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali.

3. Mafia, politica e corruzione

Un terzo gruppo di compiti riguarda: l'indagine sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e la proposta di misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riferimento anche alla normativa concernente lo

scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

4. Infiltrazioni mafiose nel sistema economico

Un quarto gruppo di compiti si riferisce a: l'accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, delle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali; la verifica dell'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

5. Patrimoni illeciti e riciclaggio

Un quinto gruppo di compiti attiene a: la verifica della congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa; la verifica dell'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; la verifica dell'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e la proposta di misure al fine di renderle più efficaci.

6. Verifica dell'adeguatezza degli apparati di contrasto alle mafie

Un sesto gruppo di compiti fa riferimento alla verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Relazioni al Parlamento

La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge istitutiva precisa che eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

La Commissione ha approvato, alla data di presentazione del presente documento, sedici relazioni⁴.

I poteri della Commissione

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione, le Commissioni d'inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, va segnalato che tale principio è ribadito invariabilmente in tutte le leggi istitutive fino alla XIV legislatura. Nella XV e nella XVI legislatura e, attualmente, nella XVII legislatura, invece, la legge istitutiva ha aggiunto che "la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale".

Le prospettive di riforma della legge istitutiva, sia sotto il profilo dei compiti sia sotto il profilo dei poteri, hanno costituito anch'esse oggetto di riflessione da parte della Commissione. È apparso infatti auspicabile che la Commissione stessa, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di una legislatura tanto ricca di spunti, si potesse far carico anche in quest'ambito di una proposta normativa, per perfezionare i propri compiti istituzionali in un'ottica di continuità del lavoro di inchiesta della Commissione (delle

⁴ Nel computo sono ricomprese la presente Relazione sull'attività svolta e la Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvate in pari data.

Commissioni) antimafia, di cui non può che auspicarsi la rapidissima ricostituzione attraverso l'approvazione della nuova legge istitutiva che ci si augura possa figurare tra le priorità della XVIII legislatura.

L'inchiesta parlamentare sulla materia è oramai stabilizzata tra passato e futuro, e deve essere all'altezza delle sfide poste dal continuo cambiamento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, a cui anche l'antimafia istituzionale con tutti i suoi mezzi si deve adeguare. Ciò, del resto, è già avvenuto anche in passato ove si pensi che nell'arco di 50 anni e 10 leggi istitutive l'oggetto dell'inchiesta è approdato, con tanti progressivi arricchimenti, dal “fenomeno della mafia in Sicilia” al fenomeno delle mafie e delle altre associazioni similari”⁵.

Le proposte emendative in vista della discussione della prossima legge istitutiva saranno illustrate in dettaglio, anche attraverso un testo a fronte, nel capitolo finale, come un passaggio delle consegne istituzionali nella successione degli organi parlamentari.

⁵ La denominazione della Commissione è evidentemente un indice dei compiti di volta in volta assegnati alla Commissione stessa. La legge 1720/1962 recava la “Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia”; l'art. 1 precisava tuttavia che “è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia *in Sicilia*”. Nella VIII legislatura la legge 646/1982 recava l'intestazione “Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”, senza più il riferimento alla Sicilia. Nella X legislatura la legge 94/1988 istituì una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia *e sulle altre associazioni criminali similari*, ampliando già la materia dell'inchiesta parlamentare. La medesima formulazione venne adottata in occasione dell'istituzione della Commissione nella XI legislatura da parte del decreto legge 306/1992, convertito dalla legge 356/1992, nonché nella XII legislatura da parte della legge 430/1994, nella XIII legislatura da parte della legge 509/1996. Nella XIV e nella XV le leggi 386/2001 e 277/2006 hanno lievemente mutato la denominazione (ma non l'oggetto), istituendo una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della *criminalità organizzata mafiosa o similare*. Nella XV e XVI legislatura, rispettivamente con le leggi 132/2008 e 87/2013, l'oggetto di inchiesta è ampliato fino a comprendere le “*altre associazioni criminali anche straniere*”; nella XVII legislatura, infine, l'oggetto è il fenomeno “*delle mafie*”, al plurale.

2. L'attività della Commissione: profili metodologici

La Commissione antimafia di questa legislatura si è distinta per la particolare intensità dei lavori dell'inchiesta parlamentare, ben superiore almeno dal punto di vista quantitativo rispetto alle precedenti, in particolare degli ultimi trenta anni⁶.

Alla data di approvazione della presente Relazione, sono state svolte 240 sedute in sede (in precedenza il picco massimo era stato di 112, nella scorsa legislatura); 105 missioni⁷ in Italia e all'estero (in precedenza il picco massimo era stato di 59, nella X legislatura). A queste vanno aggiunte 130 riunioni dei quindici comitati di lavoro.

Infatti, insieme all'autonomia nella definizione degli obiettivi e delle modalità del lavoro, l'attività della Commissione ha avuto anche l'intento di coniugare in modo originale le funzioni orientate all'attività legislativa con l'attenzione per l'attualità.

La Commissione si è perciò impegnata molto per affrontare in modo massimamente tempestivo fatti nuovi e temi di interesse che si sono incessantemente susseguiti con una intensità quotidiana.

La rilevanza delle vicende di mafia nella percezione dell'opinione pubblica è dimostrata, infatti, anche dal risalto che esse ricevono costantemente sui mezzi di informazione.

Si è pertanto cercato di accompagnare tale interesse dell'opinione pubblica anche attraverso una pluralità di iniziative fuori sede attraverso missioni, sopralluoghi, organizzazione e partecipazione a eventi su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista del metodo di lavoro, la Commissione ha seguito alcune linee guida caratterizzate dalla massima partecipazione e collaborazione istituzionale, nella convinzione che ciò possa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore efficacia nel contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

⁶ Per la prima Commissione che, come detto, lavorò ininterrottamente dal 1963 al 1976, sono state assunte a riferimento le attività di ogni singola legislatura. Nella VIII e nella IX legislatura, in base alla legge 646/1982, la Commissione non aveva poteri di inchiesta. Dal 1987, con la X legislatura, la Commissione riassunse i poteri di inchiesta e, da allora fino ad oggi, è stata pressoché ininterrottamente operante con poteri di inchiesta.

⁷ Le missioni fuori sede per approfondimenti "territoriali" con audizioni sono state 54; le missioni di studio all'estero sono state 8; i sopralluoghi presso strutture carcerarie o altri siti di interesse sono stati 12; le partecipazioni a eventi esterni quali manifestazioni, commemorazioni, convegni e simili sono state 31.

Unità delle forze politiche e rafforzamento della dimensione politica della lotta alla mafia

Innanzitutto, si è cercato di rafforzare il profilo politico parlamentare dell'attività della Commissione, sviluppando in modo laico, senza preconcetti e pregiudizi, un intenso lavoro di ascolto degli attori istituzionali e delle tante associazioni in prima fila nella lotta alle mafie. Questo metodo ha consentito di coinvolgere pienamente nel lavoro di inchiesta tutte le forze parlamentari presenti in Commissione, anche di opposizione. Tutte le relazioni della Commissione sono state approvate sostanzialmente all'unanimità e, anche quando si sono manifestati, i pochi distinguo non hanno mai compromesso la sostanziale convergenza sull'impianto delle analisi e delle proposte. Tale metodo di lavoro, ispirato alla massima condivisione, pur nella diversità delle posizioni e degli orientamenti presenti in Parlamento, ha sottratto la Commissione al rischio di offrire un'immagine conflittuale della politica nella lotta alle organizzazioni criminali ed è stata anche il frutto di una scelta programmatica, di rivendicazione dell'autonomia e della specificità del ruolo della politica e delle istituzioni nel contrasto alle mafie.

Si è perciò ritenuto che la funzione di un organo politico, sia pure nella peculiare natura delineata dall'articolo 82 della Costituzione con i poteri che esso attribuisce alla Commissione, consistesse soprattutto in un'azione ispirata ai principi di libera determinazione delle finalità e di autonomia rispetto agli altri organi dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, nel quadro di leale collaborazione istituzionale, in particolare nei confronti della magistratura.

Rapporti con la magistratura

La Commissione ha sempre seguito da vicino e con attenzione le inchieste giudiziarie e ha sempre preso atto con rispetto delle risultanze dei processi, ma al contempo non ha esitato, allorquando necessario, ad esercitare in modo indipendente, diretto e pieno tutte le proprie prerogative, che ricomprendono come noto i poteri dell'autorità giudiziaria. La Commissione ha infatti proceduto direttamente alle indagini e agli esami non solo attraverso le forme parlamentari, ma anche nelle forme giudiziarie, proprie sia dell'attività giudicante sia di quella requirente, attraverso i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale, in base a quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge istitutiva. In alcuni casi, infatti, è parsa

necessaria una ancor maggiore responsabilità di chi è chiamato a riferire in Commissione, attraverso l'assunzione della qualità giuridica di testimone, con il conseguente obbligo "di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte" (articolo 198 c.p.p.) e con le conseguenti responsabilità penali in caso di falsità o reticenza di chi depone come testimone davanti al giudice (articolo 372 c.p., articolo 207 c.p.p., articolo 4 L. 87/2013). Ciò è accaduto in particolare nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra mafie e massonerie, in cui la Commissione ha altresì deliberato l'adozione di un decreto di perquisizione e sequestro ai sensi degli articoli 247 e ss. del c.p.p., a fronte della reiterata indisponibilità degli interessati a collaborare con la Commissione. Parimenti, la Commissione ha in più occasioni chiesto ausilio al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini dell'accesso ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 c.p.p.⁸, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, nel quadro di una collaborazione quasi strutturale, riconosciuta dal Consiglio superiore della magistratura; ciò è avvenuto in particolare nell'ambito delle attività connesse alle tornate elettorali nelle regioni e nei comuni che tornavano al voto dopo uno scioglimento o un accesso ispettivo per forme di infiltrazione e condizionamento mafioso. Compito della Commissione non è quello di sovrapporsi o di duplicare il lavoro svolto dalla magistratura o dalle forze di polizia, che svolgono un'attività straordinaria nella vita del nostro Paese, con risultati significativi e con cui la Commissione ha comunque mantenuto, nella chiara distinzione delle funzioni, un rapporto di leale confronto e di intensa cooperazione, a cominciare dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In questi anni, la Commissione parlamentare d'inchiesta ha cercato il più possibile di affermare la necessità che vi sia una responsabilità autonoma della politica, dei partiti e dei movimenti innanzitutto, e delle istituzioni nazionali e locali nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

⁸ Come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a) e b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione* (cd. decreto antiterrorismo).

Rapporti con le istituzioni locali

Nella presente legislatura è stata dedicata una particolare attenzione alle varie realtà regionali e locali del nostro Paese, valorizzando il ruolo guida della Commissione “nazionale” antimafia rispetto alle omologhe articolazioni regionali diffuse sul territorio italiano. In questo contesto si inquadrano gli incontri svoltisi a livello nazionale nel 2015, alla presenza del Presidente della Repubblica, e nel 2017 con i presidenti delle regioni, con la Conferenza dei presidenti dei consigli regionali e delle province autonome, con i presidenti di tutte le commissioni antimafia regionali e con i sindaci di alcune importanti città. A questo ruolo “unificante” ha corrisposto negli anni una più profonda consapevolezza e un impegno sempre maggiore da parte delle realtà regionali nel contrasto alle organizzazioni criminali mafiose, sia attraverso la creazione di commissioni regionali antimafia o di specifici osservatori, sia attraverso l’ampliamento dei poteri delle “commissioni cultura” di alcuni consigli regionali. La scelta di rafforzare anche la dimensione locale del contrasto alle organizzazioni criminali va ricercata nell’attenzione che le stesse organizzazioni criminali hanno riservato a regioni ed enti locali, utilizzati come porta d’accesso per l’infiltrazione nella struttura amministrativa e istituzionale del Paese.

Sin dall’avvio dei lavori, inoltre, la Commissione ha deliberato di effettuare un articolato programma di visite su tutto il territorio nazionale, non incentrato come da prassi sulle regioni di tradizionale inserimento, conformemente alla *ratio* insita nei compiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge istitutiva. Sul presupposto della dimensione nazionale del fenomeno, si era convenuto sull’opportunità che la Commissione per la prima volta si recasse presso tutti i 26 distretti giudiziari in cui è suddiviso il territorio italiano e, al contempo, anche presso tutte le province delle quattro regioni – Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – di tradizionale insediamento. Al termine dei lavori, il programma è stato svolto per intero; la Commissione è stata in tutte le regioni italiane, compresa la Valle d’Aosta che è l’unica regione annessa, in questo, a un distretto giudiziario di un’altra, il Piemonte.

Le missioni fuori sede, svolte ai sensi dell’articolo 142 del Regolamento della Camera, sono state parte integrante dell’attività di inchiesta, e la dimensione territoriale del fenomeno è stata oggetto di un’accurata disamina, anche per la percezione dell’importanza a livello locale di questioni che non sempre nella sede plenaria possono